

**Regolamento per la disciplina
delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno
degli Amministratori di VEGA Scarl**

*(in applicazione della Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio comunale n. 35 del 20 marzo 2015)*

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le missioni e i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno degli amministratori delle società controllate dal Comune di Venezia e quindi di VEGA Scarl sulla quale il Comune esercita il controllo e coordinamento stabilendo:
 - a) i presupposti e le modalità di svolgimento delle missioni, nonché i rimborsi delle relative spese di viaggio e soggiorno;
 - b) i presupposti, le modalità di svolgimento e i rimborsi delle spese di viaggio degli amministratori che risiedono al di fuori del territorio del Comune di Venezia.
2. Il regolamento è finalizzato a favorire il contenimento delle spese per costi di viaggio e soggiorno degli amministratori, in conformità alla vigente normativa, e in particolare ai seguenti disposti:
 - a) articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
 - b) Decreto del Ministro dell'Interno 4 agosto 2011;
 - c) articolo 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 2

Definizione e individuazione delle missioni

1. Ai fini del presente regolamento, per missione si intende qualunque attività svolta dagli amministratori, direttamente e immediatamente attinente agli obiettivi e interessi perseguiti da Vega Scarl effettuata al di fuori del territorio del Comune di Venezia,
2. In particolare, costituiscono missione la partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari di studi e manifestazioni attinenti l'attività esercitata da VEGA Scarl
3. Le missioni si distinguono in:
 - a) missioni nell'ambito del territorio nazionale; ai fini del presente regolamento, le missioni nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono equiparate a missioni nell'ambito del territorio nazionale;
 - b) missioni al di fuori del territorio nazionale.

Art. 3

Missioni del Presidente, dell'Amministratore Delegato e dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- 1 Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono recarsi in missione senza necessità di apposita autorizzazione.
- 2 Il Presidente e l'Amministratore Delegato relazionano il Consiglio di Amministrazione sulle missioni effettuate o da effettuare nel territorio nazionale.
- 3 Per le missioni al di fuori del territorio nazionale il Presidente e l'Amministratore Delegato devono ottenere, ove possibile, l'assenso preventivo del Consiglio di Amministrazione. In caso di comprovata urgenza la missione verrà ratificata al primo Consiglio di Amministrazione utile.
- 4 I componenti del Consiglio di Amministrazione, di seguito Consiglieri, possono recarsi in missione previa autorizzazione del Presidente. Il Consigliere deve presentare apposita richiesta scritta debitamente motivata, specificando il fine, l'oggetto, il luogo e la durata della missione.
- 5 Nel caso di sopravvenuta impossibilità da parte del Consigliere a recarsi in missione, può essere delegato un altro Consigliere in sua sostituzione.
- 6 Il Consigliere deve comunicare l'eventuale rinuncia o modifica delle modalità di effettuazione della stessa. La comunicazione va effettuata in forma scritta e deve essere debitamente motivata.

Art. 4

Spese di viaggio

1. Al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate.
2. Il rimborso delle spese per i viaggi in ferrovia, nave e altri mezzi di trasporto extraurbani è comunque limitato al costo del biglietto di prima classe o equiparate.
3. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica; tale limitazione non si applica per i voli transcontinentali superiori alle cinque ore.
4. Il Presidente, l'Amministratore Delegato ed i Consiglieri possono utilizzare il proprio mezzo di trasporto, oppure usufruire di auto a noleggio o con formula *car sharing* nei casi di oggettiva impossibilità o difficoltà all'uso dei mezzi di trasporto pubblici.
5. Qualora l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto risulti economicamente più conveniente, ad esempio garantendo un più rapido rientro o risparmi nel pernottamento, spetta all'Amministratore il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate per pedaggi autostradali, parcheggi e custodia del veicolo. Il ristoro che ne consegue verrà quantificato nella misura del rimborso chilometrico minimo stabilito dalle tariffe ACI.
6. Non vengono rimborsate le spese sostenute per sanzioni amministrative

comminate per violazioni al Codice della Strada.

7. Possono essere rimborsate le spese per l'uso del taxi in ambito urbano ed extraurbano, nei casi di oggettiva impossibilità o difficoltà all'uso dei mezzi di trasporto pubblici. Il rimborso spetta, su presentazione di ricevute di pagamento che specifichino data e tragitto compiuto, solo per i collegamenti con le stazioni ferroviarie, le stazioni di autolinee, le stazioni aeroportuali, le sedi ove si svolgono le attività della missione, il luogo ove gli amministratori soggiornano.
- 8 Al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai Consiglieri che risiedono fuori del territorio del Comune di Venezia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi assembleari ed esecutivi di VEGA Scarl, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
- 9 E' da intendersi presenza necessaria la partecipazione alle riunioni formalmente convocate quando siano trattate materie inerenti alle deleghe ricevute e, comunque, in tutti i casi in cui la presenza alle riunioni sia espressamente richiesta dalle norme statutarie o regolamentari di VEGA Scarl.
- 10 Nei casi di oggettiva impossibilità o difficoltà all'uso dei mezzi di trasporto pubblici per indisponibilità di collegamenti in orari conciliabili con gli impegni societari, il Presidente, l'Amministratore Delegato ed i Consiglieri possono utilizzare il proprio mezzo di trasporto, oppure usufruire di auto a noleggio o con formula *car sharing*. L'uso del mezzo proprio deve essere formalmente autorizzato dal Presidente di VEGA Scarl per i Consiglieri.
- 11 Il ristoro dei costi sostenuti, avviene con i limiti e le modalità di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.

Art. 5

Spese di soggiorno

1. Per spese di soggiorno si intendono le spese di pernottamento e di consumazione dei pasti intesi come pranzo e/o cena.
2. Al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese di soggiorno, effettivamente sostenute e documentate con i seguenti limiti:
 - a) alloggio in albergo di categoria non superiore alle quattro stelle;
 - b) pasti nella misura di € 70,00 giornalieri (€ 35,00 per un solo pasto), importi aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dell'anno precedente.
3. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

Art. 6
Liquidazione del rimborso spese

1. Il Presidente, l'Amministratore Delegato ed ai Consiglieri devono presentare richiesta scritta di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno entro dieci giorni lavorativi dalla data di conclusione della missione.
2. La richiesta di rimborso va indirizzata al responsabile dell'ufficio Amministrazione utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio medesimo.
3. Il Presidente, l'Amministratore Delegato ed i Consiglieri devono specificare i fini societari, l'oggetto, il luogo e la durata della missione, e allegare, sigillata, la documentazione originale delle spese effettivamente sostenute.
4. L'ufficio Amministrazione effettua la liquidazione del rimborso delle spese previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti.

Art. 7
Pubblicità.

1. L'Amministrazione provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", l'elenco dei soggetti, cui sono stati liquidati i rimborsi relativi al presente regolamento con indicazione dei relativi importi, comprensivi degli eventuali diritti di agenzia.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che lo approva.

Art. 9
Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni aventi contenuto incompatibile